

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 19/04/2012

N. 65


OGGETTO: INDIVIDUAZIONE - AI SENSI DEL COMMA 9 BIS DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 241/1990, COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGGE N. 5/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 35 DEL 04/04/2012 - DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO PER IL CASO DI INERZIA NELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

L'anno Duemiladodici, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore		X
8. STEFANI GUIDO - Assessore		X
T O T A L E	6	2

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che:

L'articolo 1 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012, modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come segue:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 02 luglio 2010, n. 104. Le sentenze, passate in giudicato, che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile, individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari



e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano”.

Sulla base di quanto previsto dal comma 9 bis sopra riportato occorre individuare il soggetto cui attribuire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo.

Nella struttura organizzativa di Questo Ente, la figura di vertice è costituita dal Segretario - Direttore Generale, al quale deve essere attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

Per tali funzioni la struttura di supporto è individuata nell'ufficio di Segreteria Generale che, per tali incombenze, deve essere posta in posizione di indipendenza da altri Dirigenti.

Tutto ciò premesso,

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, ne' alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ne' attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000, ma solamente l'espressione del parere di regolarità tecnica;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica in data 17/04/2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Avv. Concetta Orlando, Segretario - Direttore Generale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Guido Stefani e Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA

1) di individuare - ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990, come modificata dal Decreto Legge n. 5/2012, convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012 - nella figura del Segretario - Direttore Generale Dott.ssa Avv. Concetta Orlando, figura apicale del Comune, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo per il caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi;



2) di dare atto che, per l'esercizio del suddetto potere sostitutivo, il Segretario Direttore Generale, si avvarrà dell'Ufficio di Segreteria Generale che, per dette funzioni, deve essere posto in posizione di indipendenza da altri dirigenti;

3) di dare atto che la Segreteria Generale supporterà il Segretario - Direttore Generale nello svolgimento delle funzioni sostitutive e nella redazione del rapporto annuale che deve essere reso alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 9quater dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di dare atto che, coerentemente a quanto previsto dal comma 9ter, il Segretario - Direttore Generale, su istanza di parte, decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, deve concludere il procedimento o avvalendosi delle strutture comunali competenti o nominando un commissario ad acta;

5) di stabilire che, in caso di nomina di un commissario ad acta, la relativa spesa verrà posta a carico del Dirigente o del Responsabile del servizio inadempiente;

6) di modificare, in attuazione della normativa sopra indicata, l'articolo 23 del Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e Servizi - adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 269 in data 02/12/2010 - nel modo seguente:

Articolo 23

Potere sostitutivo in caso di omissione o ritardo per atti ad iniziativa di parte e ad iniziativa d'ufficio

- 1. L'ufficio del Segretario Generale è individuato - ai sensi del comma 9 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012 - quale ufficio responsabile attributario del potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente o del Responsabile del servizio o del procedimento.*
- 2. Il Segretario Generale si avvale, per l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi 9 bis e seguenti dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ufficio di Segreteria Generale che, in tale funzione di supporto, opera in posizione di indipendenza dal Dirigente preposto. In caso di incompatibilità, conflitto di interessi o altri gravi motivi, il Segretario può avvalersi di altro ufficio comunale, che opererà nelle medesime condizioni di indipendenza dal Dirigente preposto.*



L'ufficio Segreteria collabora con il Segretario nella redazione del rapporto annuale alla Giunta Comunale previsto dal comma 9 quater dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

- 3. Se l'inerzia riguarda un atto amministrativo ad iniziativa di parte, il privato richiedente, può rivolgere istanza al Segretario Generale affinché, in via sostitutiva, adotti il provvedimento finale concludendo il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per l'attività istruttoria il Segretario Generale può avvalersi di un Responsabile di procedimento individuato tra il personale dipendente e dirigente del Comune o, qualora ne abbia le competenze, può svolgere direttamente l'istruttoria. Gli uffici comunali devono assicurare al Segretario Generale la massima collaborazione al fine di concludere l'istruttoria e adottare il provvedimento finale nei termini previsti.*
- 4. Il potere sostitutivo è attivabile quando la legge prevede il formarsi del silenzio-assenso o del silenzio - rigetto.*
- 5. Il provvedimento finale può essere adottato dal Segretario Generale o da un commissario ad acta appositamente incaricato dell'istruttoria e dell'emanazione del provvedimento finale.*
- 6. Il Segretario individua un commissario ad acta quando motivi di opportunità, conflitto di interessi, o altre gravi ragioni, consigliano di non avvalersi delle strutture interne all'Ente.*
- 7. Le spese per l'eventuale compenso del commissario ad acta sono poste a carico del Dirigente o del Responsabile del servizio inadempiente.*
- 8. Se l'inerzia riguarda un atto ad iniziativa d'ufficio che, per legge o in esecuzione di atti deliberativi o di indirizzo politico, deve essere obbligatoriamente compiuto entro un termine stabilito dalla legge o dal regolamento, il Sindaco formula istanza al Segretario Generale, affinché attivi la procedura di cui ai commi precedenti. Restano ferme le norme speciali che prevedono poteri sostitutivi e/o provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo.*^{Nota 1}

Nota 1

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 - N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 136

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.


Articolo 141

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

9. Per gli aspetti relativi alla responsabilità del Dirigente o del Responsabile di servizio si richiamano le norme di legge e di contratto collettivo vigenti.



7) Di disporre che la presente deliberazione sia soggetta a duplice pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni ciascuna all'Albo Pretorio predisposto sul sito dell'Ente: una prima che consegue dopo l'adozione della medesima, ed una seconda, da effettuarsi ad esecutività della presente e dopo la scadenza della prima pubblicazione;

-
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause;
- 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
 - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
- c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'uffi cio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notifi cata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal n. 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fin alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - 72 -
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.



8) Di dare atto che la modifica al Regolamento suddetto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua prima pubblicazione in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 delle preleggi;

9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Avv. Concetta Orlando, Segretario - Direttore Generale, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata, con la collaborazione dell'Ufficio di Segreteria Generale, di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

10) Di incaricare la Segreteria Generale di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale

(C. Orlando)


=====
Pubblicata in data 21 APR. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale

(C. Orlando)